



Agli Assessori e agli uffici regionali competenti in materia di politiche venatorie

e p.c.

Agli Assessori regionali all'ambiente

Alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare  
Ministero per la transizione ecologica

[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

Responsabile Servizio Consulenza Fauna di Ispra

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Roma, 15/06/2022

**Oggetto: Calendari venatori regionali - Documento della Commissione europea di revisione dei Key concepts sulle date di migrazione prenuziale degli uccelli – Atlante delle migrazioni – ipotesi di danno ambientale ai danni dello Stato - Diffida con contestuale istanza di revoca in autotutela.**

Il sottoscritto, Stefano Ciafani, in qualità di Presidente e l.r.p.t. dell'associazione Legambiente Nazionale APS, in nome e per conto delle associazioni ENPA, LAV, LAC, Legambiente, LIPU e WWF Italia, con la presente, ad integrazione delle note trasmesse in data 24 febbraio 2022 intende significarle quanto segue.

Premesso che

- Dopo un lungo lavoro tecnico, scientifico e di confronto, la Commissione europea ha pubblicato il documento di revisione dei cosiddetti **Key concepts** per la definizione delle date di riproduzione e migrazione, specialmente prenuziale, degli uccelli;
- come è noto, tali date sono essenziali, tra le altre cose, per la determinazione dei periodi di l'esercizio dell'attività venatoria, stante il rigoroso **divieto di esercizio venatorio agli uccelli che dovessero trovarsi in fase di migrazione prenuziale** di cui all'art. 42 della legge comunitaria n. 96/2010, laddove, nel dare attuazione alla direttiva 2009/147/CE, ha disposto la modifica della legge n. 157/1992 che tutela la fauna selvatica e disciplina l'attività venatoria, introducendo all'art. 18 il comma 1-bis;

- dal documento di revisione, che giunge a porre definitiva chiarezza sulla materia e sulla sua gestione, funzionale, anzitutto, alla tutela degli uccelli, e dunque all'attuazione dei principi nazionali e sovranazionali di tutela della biodiversità, si evince che **le date italiane di inizio della migrazione prenuziale risultano confermate rispetto alla versione del 2014 e in vari casi persino anticipate;**
- tali date costituiscono, dunque, il punto di riferimento oggettivo, scientifico e stringente per evitare che l'attività venatoria venga esercitata durante questo importante e rigorosamente protetto periodo biologico, in violazione del comma 4 dell'articolo 7 della Direttiva 2009/147CE, dell'articolo 9 Cost. e del richiamato articolo 18 L. 157/92.

#### Rilevato che

- Nei giorni scorsi all'interno dell'**Eurasian African Bird Migration Atlas**, ovvero l'Atlante della migrazione della flyway euroasiatica-africana è stato presentato il **Report sull'Analysis of the current migration seasons of hunted species as Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC**, un'opera redatta dall'Institute of Avian Research Vogelwarte Helgoland Wilhelmshaven a cura del Prof. Franz Bairlain, in collaborazione con il Dott. Frank Mattige e il Dott. Roberto Ambrosini dell'Università degli studi di Milano;
- questo studio dall'alto valore scientifico raccoglie le analisi su 57 specie di uccelli cacciabili negli Stati membri, presenti nell'Allegato II della direttiva Uccelli e si basa sull'analisi dei tempi di progressione della migrazione utilizzando la banca dati dell'EURING, seguendo modelli specifici omogenei ed evitando di ottenere dati disomogenei per ogni Paese;
- **l'atlante europeo può essere considerato lo studio scientifico più autorevole, completo, dettagliato e aggiornato sugli uccelli migratori**, sia in considerazione degli enti e dei soggetti che lo hanno redatto, sia per la mole di dati analizzati, relativi a 128 specie di uccelli (tra le quali sono incluse 57 specie cacciabili) di cui sono stati verificati i Key Concept. Questi dati derivano dall'Euring data bank (gestito dal BTO in Inghilterra), un database contenente 24 milioni di dati ricavati dalle attività di inanellamento effettuate in 36 Paesi europei ed extra europei;
- **lo studio, nel suddividere il territorio europeo in settori geografici include l'Italia nel settore south-west, unitamente a Francia meridionale, Spagna e Portogallo e nel settore South-Central unitamente ad alcuni Paesi balcanici. vengono compresi nelle stesse date fornite dall'Italia;**
- **i risultati pubblicati nel report confermano la correttezza e attendibilità scientifica delle date indicate nel revisionato documento dei Key Concepts e convalidando quindi le metodologie e il rigore scientifico con il quale ISPRA ha condotto le analisi sui dati italiani evidenziando come le discordanze con i dati forniti da altri Paesi siano da imputarsi a lacune di questi ultimi.**

#### Considerato che

- Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 157/1992, **"La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale".**

- Lo stesso articolo, nel definire un ordine gerarchico di interessi, dispone che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito “**purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica**”.
- Tale esigenza trova una sua massima espressione nella tutela della biodiversità, assunta a principio fondamentale dell'Ordinamento, in virtù di quanto disposto dal novellato **art. 9 della Costituzione**.
- Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 1087 del 1998, il **danno all'ambiente** considerato in senso unitario, quale bene immateriale a sé stante, si riferisce alla compromissione dell'ambiente stesso, espressione di un autonomo valore collettivo, oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento. Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno ambientale, da risarcire in considerazione del suo valore di insieme, anche un ulteriore e specifico danno patrimoniale, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria.
- La Corte dei conti ha giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale.
- La Corte dei conti, con sent. n. 248 del 18/06/2018 ha chiarito come la assoluta e reiterata insufficienza della motivazione di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto anche l'abbattimento di fauna selvatica non viene in rilievo quale mera illegittimità formale del provvedimento amministrativo, ma assurge a pregnante prova della inesistenza dei presupposti legittimanti il superamento del divieto della soppressione dell'animale. L'Ente danneggiato è lo Stato cui appartiene la fauna selvatica in quanto patrimonio indisponibile, avendo gli altri Enti, come le Regioni, solo la gestione della stessa.
- **Nel caso di specie è quindi necessario prevedere, in ottemperanza al documento di revisione dei Key concepts, tanto in sede di pubblicazione del calendario venatorio, quanto con successivi provvedimenti amministrativi, la chiusura della stagione venatoria:**
  - **entro il 31 dicembre per quanto attiene i turdidi** (Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena), per via della combinazione tra l'inizio della migrazione di una di dette specie e il principio del *look-a-like*.
  - **il 10 gennaio per quanto attiene le specie acquatiche** (Anatidi, Limicoli, Rallidi), per via della combinazione tra l'inizio della migrazione di una di dette specie, il principio del *look-a-like* e del rischio di perturbazione e disturbo nel medesimo ambiente naturale.
- Per quanto attiene alle cd “**decadi di sovrapposizione**” si invita a dare attuazione al **principio di precauzione**<sup>1</sup> in ragione della impossibilità di determinare, in tale fase intermedia, quali esemplari di singole specie siano effettivamente in fase di migrazione, e dunque, al fine di evitare l'abbattimento di esemplari in migrazione e/o l'abbattimento o il disturbo di specie non cacciabili (in assoluto o in un determinato periodo di tempo) causato dalla confusione con specie simili. Tale incertezza, che non può essere superata dall'attuale conoscenza scientifica, da cui deriva un concreto rischio di danno ambientale, rende naturale l'applicazione del suddetto principio e comporta la necessità di vietare la caccia.

\*\* \*\* \*

---

<sup>1</sup> Articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE)

Alla luce di quanto sopra argomentato, il sottoscritto, Stefano Ciafani, n.q. di Presidente e l.r.p.t. dell'associazione Legambiente Nazionale APS, in rappresentanza delle Associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, LIPU e WWF Italia

#### DIFFIDA

Gli egregi Assessori in indirizzo a predisporre i calendari venatori, nonché tutti gli atti e provvedimenti autorizzativi e di pianificazione che possano, anche solo potenzialmente, porsi in contrapposizione con le esigenze di tutela della biodiversità, attenendosi, in maniera chiara e puntuale, alle indicazioni derivanti dal processo di revisione dei Key Concepts.

#### INVITA

Gli egregi Assessori in indirizzo, per il tramite dei rispettivi uffici di competenza, a disporre la revoca in autotutela dei provvedimenti già emessi, adeguandone il contenuto alle risultanze emesse nei summenzionati documenti tecnico/scientifici, in attuazione dei principi di cui alle disposizioni nazionali e sovranazionali sopra richiamate.


#### PRECISA

**che, in caso contrario, e senza ulteriore avviso, le scriventi Associazioni di protezione ambientale si vedranno costrette ad adire tutte le sedi opportune, anche quelle giudiziarie amministrative, civili e penali, al fine di tutelare il preminente interesse di tutela ambientale di cui sono portatrici, nonché a richiedere alla Corte dei Conti di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità contabili ed erariali a carico delle Amministrazioni in indirizzo e dei titolari dei competenti uffici.**

Distinti saluti.

*Ing. Stefano Ciafani*

Presidente dell'associazione Legambiente Nazionale APS



Per le associazioni:

**ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF Italia**